

**N. R.G. 3336 \2020**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Claudio Cottatellucci	Giudice
Elisabetta Arrigoni	Giudice

letto il ricorso depositato in data 10 marzo 2020  
all'esito della udienza del 15 luglio 2020 di trattazione cartolare ex art. 83 comma 7 lett. h  
d.l. n. 18/2020 convertito in legge n.27\202 ;  
viste le note depositate dalla difesa di parte ricorrente nel termine assegnato e la  
documentazione allegata;  
dato atto che parte convenuta non ha depositato note nel termine assegnato;  
pronunzia il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa  
da

(CF ) Codice C.U.I 05UYCUQ , elettivamente  
domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. ZUPPELLI LUCA dal quale è rappr.to/a e difeso/a in  
virtù di procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

**RESISTENTE**

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*\*\*

**OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'odierno ricorrente in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale di Brescia ha  
esposto i seguenti fatti:

1) di essere nato a KOLOMYA in Ucraina il 27 aprile 1989 ;

- 2) di avere ancora tutta la famiglia di origine in Ucraina ;
- 3) di essere celibe e senza figli;
- 4) di aver svolto in patria l'attività di poliziotto dopo aver completato le scuole superiori e l'accademia militare;
- 5) di aver lavorato come poliziotto senza nessun problema dal 2009 al 2014 quando erano scoppiati i conflitti fra nazionalisti ucraini e filorussi perché i superiori della polizia avevano cominciato a dire che i giovani avrebbero dovuto andare volontari al fronte per aiutare chi operava al fronte e che due suoi compagni erano andati ed erano morti;
- 6) successivamente nel 2016 erano arrivati presso la Stazione ove operava i capi della polizia insieme ai capi dell'esercito che avevano ribadito la necessità di dare rinforzi e dopo qualche giorno da questa esortazione lui era stato avvisato dal vice capo della polizia della sua Stazione che era stato prescelto anche lui per andare al fronte;
- 7) di aver rifiutato, ma i capi avevano insistito dicendo che era un riservista che era stato militare e che alla scuola di polizia si era distinto nell'uso della armi e che quindi era pronto e doveva andare;
- 8) di avere nuovamente rifiutato e che per questo era stato oggetto di derisione dai suoi colleghi;
- 9) di non poter comunque andare perché doveva pensare alla sua famiglia che aveva solo lui come sostentamento non bastando la pensione di suo padre;
- 10) di aver saputo che, nel mese di agosto del 2018, sarebbe stato comunque mandato al fronte e che per questo aveva disertato ed era espatriato giungendo in Italia;
- 11) di aver subito pressioni continue per andare al fronte e di aver sempre rifiutato ed a un certo punto poiché lui non voleva sottoscrivere i documenti per offrirsi come "volontario" lo avevano anche minacciato di fargli perdere il posto di lavoro circostanza che aveva aumentato la sua ansia. Precisa che quando lui se ne era andato già il 60 per cento dei suoi colleghi era stato mandato al fronte a combattere;
- 12) di essere stato avvisato dal suo vice capo che a giorni lo avrebbero richiamato nell'esercito e che, se anche non voleva offrirsi volontario, ormai sarebbe dovuto andare comunque al fronte e per questo aveva deciso di espatriare;
- 13) di aver scelto l'Italia in quanto varie persone della sua nazione si erano trovate bene in Italia dove sperava di poter lavorare in futuro magari ancora come poliziotto ;
- 14) di essere consapevole che se fosse tornato sarebbe stato o imprigionato o mandato al fronte a morire

Produce : tesserino della polizia, diploma della scuola militare, libretto militare, diploma della scuola professionale, documentazione fotografica, contratto di lavoro, corso sicurezza, fotocopia del passaporto, articoli sulla situazione in Ucraina e dichiarazione di ospitalità.

La Commissione Territoriale, pur avendolo ritenuto credibile sotto tutti i profili, ha respinto la domanda perché la condanna per renitenza alla leva non configura un danno grave essendo punita con multe pecuniarie di entità irrisoria e, solo dopo il rifiuto alla quarta convocazione, con il carcere da due a cinque anni che non configura un trattamento disumano e degradante. Si riporta di seguito la motivazione del diniego “

*CONSIDERATO che la documentazione dal punto 1 al punto 5 risulta idonea a corroborare la narrazione del richiedente in ordine ai motivi alla base dell'espatrio in quanto testimonia la professione di poliziotto; che la restante documentazione non risulta idonea a corroborare i motivi*

*addotti alla base della domanda di protezione internazionale, ed è relativa a elementi la cui valutazione non è di competenza di questa Commissione ai sensi del D.L. 113/2018 convertito dalla l. 132/2018;*

**CONSIDERATO** *che le dichiarazioni rese dal richiedente sono apparse credibili circa il profilo etnolinguistico e la provenienza dall'Ucraina ([www.ethnologue.com/country/UA/languages](http://www.ethnologue.com/country/UA/languages));*

**CONSIDERATO** *che quanto asserito dal predetto in relazione al vissuto nel paese d'origine e alle ragioni dell'espatrio è coerente e credibile, nonché circostanziato in maniera plausibile e chiara;*

*Firmato Da: Ramunni Francesco Paolo Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 20df0b9594ffe095673903f8b3e5c94c - Firmato Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7*

**CONSIDERATO** *che effettivamente dalle fonti consultate risulta che la coscrizione obbligatoria, abolita nel 2013, sia stata reintrodotta in Ucraina con decreto presidenziale a maggio 2014, con effetto immediato per i giovani dai 18 ai 25 anni, e sia stata estesa con successive ondate di mobilitazione ai riservisti di età superiore, fino ad arrivare a fine 2015 ad un limite di età di 60-65 anni, a seconda del grado, che la terza ondata di mobilitazione, da attuarsi solo in caso di necessità, poteva comprendere anche donne che avessero prestato servizio come medici di campo, infermiere e tecnici specialisti, che in ogni caso, sono esentate dalla leva, durante le mobilitazioni d'emergenza, le donne con figli fino ai 16 anni (vedasi: United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information Note - Ukraine: Military service, 1 May 2017, v 4.0, available at: <http://www.refworld.org/docid/590748164.html>);*

**CONSIDERATO**, *tuttavia, che le fonti consultate rilevano come la renitenza alla leva in caso di mobilitazione generale è punita inizialmente con multe pecunarie di entità irrisoria e solo dopo la quarta convocazione può essere sanzionata con la detenzione dai due ai cinque anni, una sanzione che non appare essere sproporzionata né risulta che essere applicata in modo discriminatorio o in modo tale da rappresentare una grave violazione dei diritti umani ma, al contrario, si rileva che nella maggioranza dei casi i processi si sono conclusi con la condanna al pagamento di una pena pecuniaria o con la sospensione della pena (si veda al riguardo: United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information Note - Ukraine: Military service, 1 May 2017, v 4.0, available at: <http://www.refworld.org/docid/590748164.html>; EASO COI Query Ukraine Military Service, EASO, 7.12.2018, available at: [https://www.ecoi.net/en/file/local/1456648/5351\\_1548020282\\_ukr-130.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1456648/5351_1548020282_ukr-130.pdf) in cui si legge "If a person has been notified and does not adhere the call for conscription, he can be punished in line with paragraph 210 of the administrative penal code. The punishment is a fine of 85 to 170 UAH (about 2,6 EUR to 5,27 EUR). In addition, the person gets a second call for conscription. If a person does not adhere the second call for conscription he might be punished according to 210 of the administrative penal code again, but with a higher fine this time: between 170 and 255 UAH (about 5,27 to 7,9 EUR). If the person still does not adhere to the call for conscription after the second time, the military authorities hand over the responsibility of the case to the police who investigate whether it is a case of draft evasion. The Criminal Code's articles 335 and 337 address penalties for draft evasion. Article 335 state that "avoidance of conscription for active military service, - shall be punishable by restraint of liberty for a term up to three years." Article 337 state that 'avoidance of military registration by a person bound to military service after notification by an appropriate commissariat, - shall be punishable by a fine up to 50 tax-free minimum incomes, or correctional labour for a term up to two years, or arrest for a term up to six months");*

*RITENUTO, pertanto, che in base a quanto dichiarato, alle condizioni personali, nonché alle informazioni reperite sulla zona di provenienza, non si configurano elementi riconducibili ai presupposti di persecuzione diretta e personale previsti dall'art. 1 lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra e dagli art. 7 e 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 per il riconoscimento dello status di rifugiato”*

Avverso il diniego presentava tempestivo ricorso che, operata una accurata disamina dei casi in cui un soggetto può rifiutarsi di combattere (citando fonti e precedenti della Corte di Giustizia), ha sottolineato di aver diritto allo status di rifugiato in quanto la renitenza alla leva è l'unico mezzo che gli consentiva di sottrarsi al compimento di crimini di guerra che, come attestato da varie fonti internazionali erano posti in essere dall'esercito Ucraino. In particolare ha evidenziato che “La CGUE conclude affermando che *“la valutazione per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione di personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione di crimini di guerra”*. Ha ricordato inoltre che non è necessario che nel conflitto in cui il richiedente asilo rifiuti di prestare il servizio militare sia stata accertata la commissione di crimini di guerra in modo sistematico o riguardi situazioni di competenza della Corte Penale Internazionale, essendo sufficiente che tali crimini possano essere perpetrati con un giudizio di ragionevole probabilità. Concludeva quindi chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria ed in estremo subordine il riconoscimento dell'asilo costituzionale.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il PM, nonostante la richiesta di parere inoltrata via pec, nulla faceva pervenire.

Con le note autorizzate ribadiva le sue richieste e produceva varia documentazione.

\*\*\*

Il Tribunale innanzitutto deve sottolineare che come già rilevato dalla Commissione Territoriale il richiedente è credibile ed ha fornito ampia documentazione della sua storia personale ed in particolare della circostanza di aver frequentato l'Accademia Militare e di essere stato inserito nel corpo di polizia. In effetti, nel caso di specie, il ricorrente ha compiutamente assolto l'onere probatorio su di lui incombente così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D. Lvo 251/07 che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Il Collegio non condivide la conclusione cui è giunta la Commissione Territoriale che ha esaminato la vicenda del ricorrente sulla base della mera renitenza alla leva e su tale considerazione

ha costruito la sua motivazione di rigetto. Invece è indubbio che il ricorrente, inserito nel corpo di polizia della Ucraina, non può essere considerato un mero renitente alla leva, bensì anche un disertore avendo abbandonato il servizio nella polizia per evitare di essere forzatamente inviato al fronte dopo aver più volte rifiutato di farlo “volontariamente”. Dalle fonti consultate dal Collegio risulta che per tale reato potrebbe subire una pena carceraria sino ad un massimo di 12 anni. Il Tribunale sottolinea che vi è molta differenza fra la semplice renitenza alla leva e la diserzione” **La renitenza alla leva e la diserzione.** In particolare, **l’art. 407 del codice penale punisce l’abbandono non autorizzato dell’unità militare; l’articolo 408, prevede che la diserzione nella forma semplice sia punita con la reclusione da due a cinque anni, le aggravanti specifiche innalzano la pena della reclusione da i cinque sino a 12 anni. Ai sensi dell’articolo 409, la sottrazione agli obblighi militari è punibile con la reclusione fino a due anni o fino a cinque o fino a dieci a seconda che sia stato effettuato con inganni, rifiuto o che gli atti siano compiuti sotto legge marziale. La renitenza al servizio militare obbligatorio è punibile per un periodo fino a tre anni di restrizione della libertà (art. 335 codice penale), alla mobilitazione, con la reclusione per un periodo da due a cinque anni (art. 336) La mancata registrazione militare dopo la notifica della convocazione è invece punita con sanzioni pecuniaria e, o di lavoro correzionale per un periodo fino a due anni, o arresto per un periodo fino a sei mesi (art. 337).** Office on Drug and Crime – United Nations, [https://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal-code-of-the-republic-of-ukraine-en\\_html/Ukraine\\_Criminal\\_Code\\_as\\_of\\_2010\\_EN.pdf](https://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal-code-of-the-republic-of-ukraine-en_html/Ukraine_Criminal_Code_as_of_2010_EN.pdf) (last accessed 27th April 2020).

Sicché il trattamento anche in caso di condanna è molto diverso in quanto “ **La renitenza dal servizio militare è punibile per legge con una pena detentiva fino a tre anni. Tuttavia, in pratica, nella maggior parte dei casi i tribunali emettono ammende o condanne sospese; tali sanzioni non sono né sproporzionate né eccessive.** Nel 2016, centinaia di casi sono stati aperti per renitenza e secondo la Cancelleria della Corte le decisioni hanno riferito che 77 sentenze di condanna sono state emesse dai tribunali a febbraio 2016, con la maggior parte degli imputati immediatamente rilasciati con la messa in prova. Le informazioni sono state ottenute dal Ministero della Difesa ucraino. Ulteriori dettagli possono essere trovati su [www.mil.gov.ua](http://www.mil.gov.ua). (UK Home Office: Country Policy and Information Note Ukraine: Military Service, p. 9, March 2020 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2026266/Ukraine- Military Service- CPIN - EXTERNAL PDF.pdf> (accessed on 27 April 2020)

*Il Rapporto OFPRA 2017 ha dichiarato: ‘Diverse fonti affermano che la renitenza e la diserzione dal servizio militare sono state pratiche fin dall’inizio del conflitto. La loro portata è stata tuttavia regolarmente contestata dai politici russi e ucraini, il secondo accusando il primo di gonfiare le cifre per incitare la gente a resistere al progetto di mobilitazione. All’inizio del conflitto, nel 2014, il governo ucraino ha però confessato che si trattava di un problema.* (BFA Staatendokumentation; DIDR - Division de l’information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (Author), published by BFA Staatendokumentation (Austrian Federal Office for Immigration and Asylum, COI unit): Fact Finding Mission Report Ukraine, May 2017 [https://www.ecoi.net/en/file/local/1402732/1729\\_1499068631\\_ffm-report-ukraine-2017-05.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1402732/1729_1499068631_ffm-report-ukraine-2017-05.pdf) (accessed on 27 April 2020)

*In un’analisi dello specialista ucraino Andrey Kondratyev, la renitenza è considerata un problema cronico in Ucraina. Ad esempio, nel settembre 2017 il Gabinetto ha emesso l’ordine di presentazione per l’arruolamento per 10 470 uomini, che dovrebbero essere arruolati entro la fine dell’autunno, ma solo il 3% si è presentato all’ufficio. Inoltre, Kondratyev ha dichiarato che ci sono*

voci che sottolineano la necessità di una legislazione penale più rigorosa in quanto la maggior parte dei trasgressori sono puniti con una sanzione di circa 10 dollari. Lifos ha affermato che la pratica giudiziaria sembrava comminare la pena di due anni di reclusione per i renitenti nei procedimenti penali.<sup>41</sup> ([EASO – European Asylum Support Office: Ukraine - Draft evasion - EASO COI Query Response \[Q111\], 25 October 2018](#))

Il Rapporto OFPRA 2017 ha dichiarato: alcuni renitenti alla leva si sono nascosti di proposito per evitare il servizio militare, ma potrebbero esserci anche altre ragioni per non presentarsi, come vivere a un indirizzo diverso, essere in viaggio, ecc. In giugno 2016, il consulente militare della Delegazione dell'Unione Europea in Ucraina ha affermato che di fatto c'erano molti modi per evitare il servizio militare, tra cui la corruzione: "Puoi pagare per evitare di andare al fronte.

Nel maggio 2015, il sito web Yournewswire ha riportato: secondo il quotidiano tedesco Handelsblatt, la renitenza alle armi in Ucraina è alle stelle, con il 95% degli uomini in età lavorativa a Kiev che da soli eludono il servizio militare, usando vari metodi, dalla corruzione alla fuga verso altri paesi. Citando varie fonti, sempre il rapporto OFPRA afferma che : 'Il 17 aprile 2015, secondo il procuratore militare capo dell'Ucraina, sono state avviate 7.560 indagini penali sui crimini commessi dai soldati ucraini dall'inizio dell'anno. Tra queste cifre, 1.964 procedimenti penali sono stati condotti ai sensi dell'articolo 407 (assenza senza permesso da un'unità militare o luogo di servizio), **948 ai sensi dell'articolo 408 (diserzione)** e 107 ai sensi dell'articolo 409 (mancato adempimento/rifiuto di obblighi militari) del codice penale dell'Ucraina. Nel 2016, sono state avviate diverse indagini penali [...] riguardanti presunti responsabili di questi reati. [UK Home Office: Country Policy and Information Note Ukraine: Military Service, p. 14, March 2020](#) <https://www.ecoi.net/en/file/local/2026266/Ukraine- Military Service- CPIN - EXTERNAL PDF.pdf> (accessed on 27 April 2020)

Tuttavia non risulta affatto che alcun trattamento di favore sia posto in essere nei confronti dei disertori quale è appunto che ha posto in essere due reati volendo sottrarsi alla leva dopo essere stato destinatario di un ordine in tal senso. ([EASO – European Asylum Support Office: Ukraine - Draft evasion - EASO COI Query Response \[Q111\], 25 October 2018](#))

Così inquadrata la vicenda del ricorrente, ad avviso del Collegio, non può essere concesso lo status in quanto lo stesso non ha mai sostenuto di volersi sottrarre alla mobilitazione in quanto obiettore di coscienza od in quanto consapevole che l'esercito si fosse macchiato o potesse macchiarsi di crimini di guerra, ma più semplicemente perché aveva paura di morire al fronte (come era accaduto a vari suoi commilitoni che avevano risposto alla mobilitazione) e di lasciare così i suoi genitori senza alcun aiuto o sostegno. ( ved. nello stesso senso Ordinanza Corte di Cassazione n.30031 del 19 novembre 2019).

Ad avviso del collegio invece può essere riconosciuta la protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 2 e 14 lettera a) e b) del d. lgs. 251/2007 per i motivi di seguito esposti. L'art. 2 comma 1 lett. g) definisce, infatti, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14, il quale, infatti, specifica che per danno grave si deve intendere:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Peraltro ciò non esime dalla necessità di verificare la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla normativa e, quindi, del “fondato motivo” di ritenere la sussistenza di un “rischio effettivo” e dell’impossibilità di ottenere tutela da parte dello stato o delle altre organizzazioni che controllano il territorio.

Ebbene acclarato che in caso di rimpatrio il ricorrente sarebbe certamente arrestato ed incarcerato in quanto disertore ( e renitente alla leva), risulta dai report di organizzazioni non governative una gravissima situazione carceraria certamente tale da integrare i presupposti previsti dalla sopra citata disposizione. *“Torture con le scosse elettriche e con la motosega, notti passate in fosse con i corpi di chi era già morto in seguito alle torture: si stenta a credere che queste non siano scene di fantasia tratte da un film dell’orrore, ma atrocità che accadono realmente e a cui, nel XXI secolo, si sottopongono l’un l’altro i cittadini di una stessa nazione. È ciò che succede nelle carceri segrete ucraine nelle quali finiscono anche i combattenti della Repubblica popolare autoproclamata di Donetsk e chi viene anche solo sospettato di simpatizzare per i “separatisti”.*

<https://it.sputniknews.com/mondo/201907177889733-ucraina-gli-orreri-della-prigione-segreta-dellsbu-a-mariupol/> Recentemente un ex deputato del parlamento ucraino ha pubblicato alcune foto scattate in una struttura detentiva nella regione di #Odessa. Stando a quanto riportato dall’ex parlamentare, le foto sarebbero state a lui fornite da un detenuto riuscito ad introdurre un cellulare all’interno della struttura. Ciò che le foto mostrano è la realtà che vivono non solo i detenuti per reati generici, ma centinaia di prigionieri – con cittadinanza ucraina – che il governo ucraino continua a detenere per ragioni esclusivamente politiche. Le foto sono state originariamente pubblicate da *Aleksej Giuravko*

(<https://www.facebook.com/avzhuravko/posts/2356039171391595>). La struttura in questione è il carcere a regime Sizo (quello con il più alto livello di restrizioni) della regione di Odessa. Nella stessa struttura solo dal 20 settembre al 10 ottobre sarebbero morti ben 4 detenuti: naturalmente la versione ufficiale parla di suicidi (<https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-odesskom-sizo-sluchilis-chetyre-smerti-zaklyuchennyh-1427226.html>). Nel 2017 secondo cifre ufficiali del Ministero della Giustizia ucraino, nelle strutture Sizo del paese sarebbero morti ben 500 detenuti (<https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-ukrainskih-sizo-v-proshlom-godu-pogiblo-bolee-500-zaklyuchennyh-minyust-1143036.html>)

Ulteriori informazioni risultano dai seguenti link

<https://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/12/04/istantanee-dalle-prigioni-dellucraina-democratica-0121485>

<https://www.amnesty.it/rapporto-congiunto-di-amnesty-international-e-human-rights-watch-sullucraina-torture-e-detenzioni-segrete-su-ambo-i-fronti/>

Alla luce di quanto sopra esposto al ricorrente può quindi essere riconosciuta la protezione sussidiaria ex art. 14 lettera a) e b) del D.Lgs.n.251\07 in assenza di cause ostative segnalate dal PM o rilevate d’ufficio dal Collegio .

Il riconoscimento della protezione sussidiaria esime il Collegio dall’esame della richiesta subordinata di asilo ex art. 10 C.

La parziale reciproca soccombenza impone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti .

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce ad ( CF ) **Codice C.U.I 05UYCUQ** nato a KOLOMYA in Ucraina il 27 aprile 1989 , il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lettera a) e b) del D.Lgs.n.251\07.
- 2) Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'interno presso la Commissione Territoriale di Brescia per il riconoscimento della protezione internazionale
- 3) Spese compensate .  
Si comunichi.

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del giorno 15 luglio 2020

Il Presidente est  
dott. Mariarosa Pipponzi